



CITTÀ DI TERAMO

*Allegato 1 alla proposta C.C. n. 3680
del 14/12/2023*

RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175 DEL 2016 ALLA DATA DEL 31.12.2022

SOMMARIO

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
 - 2.1 La disciplina introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni
 - 2.2 Perimetro oggetto della revisione
 - 2.3 Circa la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022
3. Criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie e conseguenti obblighi di razionalizzazione
4. Stato di attuazione della revisione straordinaria e delle revisioni periodiche ordinarie
 - 4.1 Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 611-612 della l. 190 del 23.12.2014
 - 4.2 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016
 - 4.3 Prima revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
 - 4.4 Seconda revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
 - 4.5 Terza revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
 - 4.6 Quarta revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
 - 4.7 Quinta revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
 - 4.8 Sesta revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie
5. Partecipazioni dirette e indirette
6. Conclusioni

1. PREMESSA

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipate è un adempimento che si è radicato nelle procedure amministrative degli enti locali; il documento da predisporre entro il prossimo 31 dicembre 2023 sarà il sesto piano che gli enti dovranno redigere dopo la revisione straordinaria condotta nel 2017.

Pur osservando una progressiva entrata a regime dell'adempimento, le novità e le raccomandazioni di giurisprudenza e prassi sono ancora numerose, complice una ricognizione a volte solo formale dell'adempimento.

Il "piano operativo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dal Comune di Teramo si prefigge i seguenti obiettivi:

- definire un modello di "governance" rafforzando il rapporto tra il comune socio e le singole società partecipate al fine di rendere più efficace l'attività di indirizzo strategico e soprattutto di controllo;
- ridurre il numero delle partecipate, eliminando quelle che svolgono funzioni analoghe;
- specializzare l'attività delle singole società ridefinendo la loro missione con obiettivi chiari e misurabili;
- definire per ciascuna partecipata un piano strategico che preveda la loro crescita dimensionale, l'apertura al mercato soprattutto per le società che operano nei servizi pubblici locali e l'aumento della redditività e dell'efficienza operativa;
- contenere i costi di funzionamento.

In previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre, la presente relazione ha l'obiettivo di evidenziare, in modo pratico e puntuale, quanto emerso nell'ultimo anno.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 La disciplina introdotta dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, recante "*Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica*" (di seguito, per brevità, TUSP), attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema, e avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il TUSP ha, *inter alia*, previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a verificarne la rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del medesimo TUSP, in assenza della quale deve conseguire l'adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'Ente pubblico socio (nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la società e gli altri Enti pubblici o privati).

Il suddetto processo di revisione è articolato nelle seguenti due fasi:

- la revisione c.d. straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del TUSP, che si è conclusa il 30 settembre 2017 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 23 settembre 2016;
- la revisione c.d. ordinaria, disciplinata dall'art. 20 del medesimo TUSP, che consiste in un processo di revisione periodica, con cadenza annuale.

L'esito delle suddette revisioni deve essere comunicato, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le stesse informazioni vengono rese disponibili alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Come previsto dall'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre 2023 gli Enti, rientranti nell'ambito di applicazione del TUSP medesimo, devono redigere la Relazione Tecnica sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste in sede di revisione periodica ordinaria dell'anno precedente ed adottare la deliberazione di ricognizione delle partecipazioni societarie dai medesimi, direttamente e indirettamente, detenute al 31 dicembre 2022, con la predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di uno specifico piano di riassetto per la loro razionalizzazione previste in sede di revisione periodica ordinaria dell'anno precedente ed adottare la deliberazione di ricognizione delle partecipazioni societarie dai medesimi, direttamente e indirettamente, detenute al 31 dicembre 2022, con la predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di uno specifico piano di riassetto per la loro razionalizzazione nei termini sopra esposti.

Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo e della relazione sull'attuazione del Piano, il TUSP introduce una sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in un importo da un minimo di euro 5.000= a un massimo di euro 500.000=, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (art. 20, comma 7, del TUSP).

Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione/razionalizzazione nei tempi prescritti, il TUSP introduce, inoltre, una specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione il cui mantenimento non sia coerente con il TUSP medesimo e nella previsione della sua liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., salvo quanto previsto nell'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal successivo comma 5-ter, introdotto dall'art. 16, comma 3-bis, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

La Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'Attuazione del TUSP, istituita all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP medesimo, ha approvato, in condivisione con la Corte dei Conti, un Documento – reso disponibile in data 21 novembre 2019 – denominato “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” che:

- contiene indirizzi per la redazione della Relazione Tecnica sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano di riassetto;
- conferma gli indirizzi, già espressi il precedente anno, utili per la redazione del provvedimento relativo alla revisione periodica, fornendo al contempo nuove indicazioni rispondenti ai quesiti ed all'esperienza maturata.

Con comunicato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata confermata la validità di tali indirizzi anche per la revisione periodica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023.

In assenza di ulteriori indicazioni, la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni, direttamente e indirettamente, detenute dal Comune di Teramo è stata, pertanto, effettuata in coerenza con il citato documento.

2.2 Perimetro oggetto della revisione

Come delineato all'art. 1, comma 1, del TUSP, le relative disposizioni si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi del TUSP, una società si considera:

- partecipata direttamente, quando la Pubblica Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società medesima (art. 2, comma 1, lettera f);
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dalla Pubblica Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte della Amministrazione (art. 2, comma 1, lettera g).

Come chiarito anche nel citato Documento contenente gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche”, sono, inoltre, soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od organismo controllati dalla medesima (controllo c.d. solitario), sia le partecipazioni detenute tramite una società od un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo c.d. congiunto).

2.3 Circa la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022

L'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” prevede che: “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

Dunque la predetta disposizione prevede una “ricognizione periodica” della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000,00 abitanti che deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.Lgs.

175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

3 CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONSEGUENTI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE

Il TUSP, all'art. 4, prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie, anche minoritarie, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Nei limiti di quanto sopra esposto, le Pubbliche Amministrazioni possono, in particolare, detenere esclusivamente partecipazioni, dirette o indirette, per lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

- Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;
- Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli altri Enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive Europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni Aggudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In deroga a quanto sopra esposto, il TUSP consente, inter alia, nei limiti dal medesimo previsti, l'acquisizione e il mantenimento di partecipazioni:

- in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);
- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi in corso o nuovi sia avvenuto od avvenga tramite procedura ad evidenza pubblica (art. 4, comma 9-bis);
- nelle società elencate nell'allegato A del TUSP e in quelle aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni o la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, comma 2).

Fermo restando quanto sopra esposto in merito alle finalità conseguite per il tramite degli organismi partecipati, il TUSP prevede, inoltre, obblighi di razionalizzazione delle società per le quali le Pubbliche Amministrazioni rilevino (art. 20, comma 2):

- assenza di dipendenti o numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- conseguimento nel triennio precedente, di un fatturato medio non superiore a euro 1.000.000,00;
- per le società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, produzione di un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 sopra riportato.

4 STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E DELLE REVISIONI PERIODICHE ORDINARIE

4.1 Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 611 - 612 della legge 190 del 23/12/2014.

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere dal Comune di Teramo in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il Comune ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni.

Con deliberazione del C.C. n. 16/2015 il Comune ha approvato l'alienazione della propria partecipazione in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte da TE.AM S.p.A.

4.2 Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/09/2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dallo stesso, direttamente e indirettamente, detenute al 23 settembre 2016, e il relativo piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- ha confermato l'alienazione della propria partecipazione in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte da TE.AM S.p.A.
- ha previsto la misura di razionalizzazione consistente nell'alienazione, a seguito di acquisizione di un parere della Corte dei Conti in merito al fatturato della partecipata Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l.
- ha ipotizzato un'eventuale dismissione, da decidere in sede di approvazione del bilancio 2017, della partecipazione detenuta nella Farmacia Comunale di Teramo s.r.l.
- ha confermato il mantenimento delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Con riferimento alla partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l, con deliberazione n. 25/2018 della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, è stato chiarito che il fatturato medio da prendere in considerazione per la verifica del requisito di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del T.U.S.P., deve essere calcolato al netto dei contributi in conto esercizio.

Con successiva deliberazione n. 40/2018/VSG, resa nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018, il medesimo organo di controllo ha proceduto all'esame del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie e dei relativi allegati, trasmessi dal Comune di Teramo con nota n.62098 del 28.09.2017, relativamente alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni effettuata con la citata deliberazione di C.C. n. 22/2017, eccedendo la contrarietà della clausola contenuta all'art. 3 dello statuto del CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. con il quadro normativo previsto dal T.U.S.P. , giacché la stessa – prevedendo un regime patrimoniale ibrido (responsabilità illimitata per i soci pubblici e limitata per i soci privati) - altera in modo sostanziale il regime patrimoniale tipico delle società consortili a responsabilità limitata, con la conseguenza che eventuali obbligazioni assunte dall'Ente in base a tale clausola statutaria non risultano conformi alle regole di contabilità pubblica, in quanto rappresentanti trasferimenti finanziari effettuati in deroga alle condizioni previste dall'art. 14 del T.U.S.P. e, di conseguenza, potenzialmente forieri di danno erariale.

Con nota prot. n. 45816 del 5.06.2018, il Ministero dell'economia e delle Finanze (nota prot. DT 45816- 5/06/2018- Dipartimento del Tesoro- Direzione VIII – Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche) ha rilevato, in sede di monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, adottati i sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che il mantenimento della partecipazione detenuta nella FARMACIA COMUNALE di TERAMO s.r.l. fosse in contrasto con l'art. 24, comma 1, del TUSP, che prescrive, nel caso di specie, l'adozione di una misura di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, per avere la farmacia comunale un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 21 del 19.06.2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Presenza d'atto deliberazione Corte dei Conti- Sez. Regionale di controllo per l'Abruzzo n. 25/2018 e n. 40/2018/VSG- Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di C.C. n. 22 del 25.09.2017, avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria società partecipate"" è stato preso atto della misura posta in essere dalla Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. , consistente nella parificazione tra il numero dei componenti del C.d.A e il numero delle unità di personale (3/3) e che la programmazione economico-finanziaria del triennio 2017/2019 non ha previsto l'alienazione delle quote possedute nella Farmacia comunale di Teramo s.r.l.

Con la citata deliberazione del Commissario straordinario è stata altresì disposta l'alienazione della partecipazione detenuta dall'Ente nel CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l., in quanto non conforme al disposto del T.U.S.P. per le motivazioni sopra indicate.

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2018, è stato dato atto che:

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in data 15/12/2017 la società Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. ha proceduto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità lavorative, che dunque ascendono complessivamente a tre, a fronte di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, di cui uno di nomina del socio privato e due di nomina del socio pubblico, e che pertanto allo stato il numero di dipendenti della società partecipata è pari al numero degli amministratori;
- non è stata avviata alcuna procedura per quanto attiene l'alienazione della Società Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A e che non è stato comunicato l'esito dell'avvio della procedura di alienazione del Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), in quanto stabilita in data successiva al termine di comunicazione previsto.

4.3 Prima Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2017)

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2018, ha approvato la prima ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017, ed il relativo Piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- ha confermato l'alienazione della propria partecipazione in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., riconducibile alla misura di razionalizzazione già deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 22 del 25.09.2017, in quanto società che svolge attività analoghe a quelle svolte da TE.AM S.p.A.;
- ha confermato l'alienazione delle quote detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) ex art. 20, comma 2, lett. D) del T.U.S.P. in quanto il fatturato medio del triennio 2015-2017 non ha raggiunto il limite di euro 500.000,00;
- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, è stato dato atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell'alienazione delle partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l'Ente si è avvalso del disposto dell'art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

4.4 Seconda Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2018)

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, ha approvato la seconda ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, ed il relativo Piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere all'alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico;
- per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere all'alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico, nelle more dell'attuazione della misura di razionalizzazione consistente nella trasformazione del Consorzio in società in house;
- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di

interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 30/12/2020, è stato dato atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell'alienazione delle partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A, in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l'Ente si è avvalso del disposto dell'art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

4.5 Terza Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2019)

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 30/12/2020, ha approvato la terza ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2019, ed il relativo Piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere all'alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico; per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del TUSP che ha autorizzato gli enti a non procedere all'alienazione sino al 31 dicembre 2021, a tutela del patrimonio pubblico, dando atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nella trasformazione del Consorzio in società in house;
- previsione di una misura di razionalizzazione per la Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. consistente nell'adozione, entro il termine del 30.06.2021, di un nuovo piano industriale che analizzi costi e benefici, anche valutando un investimento in una piattaforma di vendita on-line, non avendo la società raggiunto un fatturato medio nell'ultimo triennio superiore a 1 milione di euro;
- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Nella Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, è stato dato atto della mancata attuazione della misura di razionalizzazione consistente nell'alienazione delle partecipazioni detenute nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE) e nella Società Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A, in quanto gli stessi hanno conseguito utili nel triennio 2014-2016 e, pertanto l'Ente si è avvalso del disposto dell'art. 24, comma 5-bis del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Inoltre, con riferimento alla Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. si è dato atto che la misura di razionalizzazione consistente nell'adozione di un nuovo Piano Industriale è in corso e che lo sviluppo dello stesso avverrà su tre annualità con previsioni di vendite in costante aumento con concrete possibilità di superare la soglia di fatturato al termine del triennio 2021-2023.

4.6 Quarta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2020)

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, ha approvato la quarta ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2020, ed il relativo Piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-bis del TUSP, termine prorogato al 31/12/2022 dal comma 5-ter dell'art. 24 del TUSP (comma introdotto dall'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) che ha autorizzato gli enti a non procedere all'alienazione sino al 31 dicembre 2022, a tutela del patrimonio pubblico;

- per quanto riguarda la partecipazione detenuta nel Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), attivo nel supportare i Soci pubblici nell'approcciarsi in maniera congiunta alle opportunità messe in campo dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha preso atto che, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci il 13 maggio 2019, il Consorzio ha avviato il processo di dismissione delle quote di capitale sociale detenute da soci privati, al fine di rendere la Società Consortile a totale capitale pubblico e che la procedura è stata agevolata dall'ingresso nella compagine sociale sia del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che di nuovi Enti Comunali, propedeutica alla trasformazione del CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. in società in-house providing. Tale situazione ha giustificato la sospensione della prevista alienazione della quota di partecipazione detenuta nel CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. sino al 31/12/2022, in applicazione dell'art. 24, comma 5-ter del T.U.S.P.;

- ha previsto il consolidamento della misura di razionalizzazione per la Farmacia Comunale di Teramo s.r.l., consistente nell'avviato piano industriale adottato il 12/08/2021, pervenuto al protocollo generale del Comune al n. 48359, avendo riscontrato la concreta possibilità di superare la soglia di fatturato al termine del triennio di validità del piano medesimo.

- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: le società esercitano un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza, il loro oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

In aggiornamento a quanto descritto nelle citate Relazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/03/2021, il Comune, tra gli altri, ha accettato la proposta irrevocabile di cessione del socio privato della TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., e quindi ha disposto l'acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui era proprietario, trasformando la TE.AM. S.p.A. in società in house, approvando, contestualmente, la gestione dei servizi d'interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, Servizio di manutenzione del verde pubblico, Servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.. Con atto notarile rep. n. 3904 del 28/07/2021 il socio privato della TeAm Teramo Ambiente spa ha venduto il 49% delle azioni al Comune di Teramo e con verbale di Assemblea straordinaria repertorio n. 3905 del 28/07/2021 è stato approvato il nuovo statuto della società

TeAm Teramo Ambiente spa in house providing. Con nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione protocollo ingresso n. 767525 del 22/10/2021 il Responsabile dell'Anagrafe della stazione appaltante (RASA) del Comune di Teramo ha iscritto la TeAm Teramo Ambiente come società in house a cui affidare direttamente i servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.lgs 50/2016 (Codice) e del punto 3.1 delle Linee guida n. 7.

Con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2021, l'Amministrazione ha deliberato, tra gli altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l'adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito delle suddette revisioni è stato comunicato, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le stesse informazioni sono state rese disponibili alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

4.7 Quinta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2021)

Il Comune di Teramo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30/12/2022, ha approvato la quinta ricognizione periodica ordinaria che ha riguardato le partecipazioni societarie dallo stesso detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2021, ed il relativo Piano di riassetto.

In particolare il Comune:

- ha confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A e in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.;

- con riferimento al Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE), attivo nel supportare i Soci pubblici nell'approcciarsi in maniera congiunta alle opportunità messe in campo dalla nuova programmazione europea 2021-2027 e dai nuovi fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato avviato il processo di dismissione delle quote di capitale sociale detenute da soci privati, al fine di rendere la Società Consortile a totale capitale pubblico. Nell'Assemblea dei soci del 18/07/2022 il Sindaco ha ribadito l'interesse del Comune di Teramo a rimanere all'interno della compagine sociale come socio di maggioranza anche, qualora necessario, tramite l'acquisto di quote di capitale detenute dai soci privati, trasformando la partecipata in società in house providing con oggetto sociale focalizzato su quelle attività nelle quali il Consorzio annovera un know-how che gli ha permesso di diventare un'eccellenza territoriale;

- in relazione alla partecipazione detenuta in Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A., in aggiornamento rispetto alle Relazioni precedenti, si fa presente che l'alienazione della partecipazione detenuta in MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.p.A. (MO.TE.) è riconducibile alla misura di razionalizzazione già deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 22/2017, reiterata nei Piani di razionalizzazione successivi, in quanto avente ad oggetto attività analoga o simile ad altra società partecipata, ossia TE. AM. Teramo Ambiente S.p.A.. Con deliberazione n. 15/2021 il Consiglio comunale ha deliberato, tra gli altri, di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l'adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016. La situazione sopra rappresentata ha motivato la scelta di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 24, comma 5-ter, di

sospendere la prevista alienazione delle quote di partecipazione al MO.TE. S.p.A sino alla data del 31.12.2022.

Con nota, pervenuta al protocollo comunale al n.79183 del 22/11/2022, la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.a., ha comunicato di ritenere necessario avviare, di concerto con il Comune di Teramo, un processo condiviso di riorganizzazione delle realtà aziendali, suggerendo la possibilità di valutare l'aggregazione con la società MO.TE. attraverso un'operazione straordinaria di aggregazione come la fusione, l'acquisto di ramo d'azienda o la costituzione di una NEWCo. Si prevede, pertanto, di procedere alla dismissione del MO.TE S.p.a. mediante fusione/incorporazione a partire dal 01/01/2023;

- in relazione alla partecipazione in Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. si fa presente che le attività delineate nel piano industriale sono state avviate ma ancora non tutte definite a causa di problematiche legate al reperimento di fornitori adeguati alle caratteristiche della farmacia ed alla sua particolare natura. Inoltre è previsto l'avvio di altre attività che incideranno sull'incremento del fatturato, quali la consegna a domicilio e la fornitura di servizi infermieristici. L'insieme delle attività attuate ha prodotto un decisivo miglioramento della performance aziendale ed un incremento anche del fatturato aziendale. Alla data del 31/10/2022, il volume dei ricavi (c.d fatturato), si attesta su euro 862.906. Alla medesima data dell'anno 2021, il volume dei ricavi era pari ad euro 771.081, mentre al 31/10/2020 era pari ad euro 765.428. Il trend in aumento è quindi piuttosto marcato. Analizzando i dati in formazione, e prendendo, prudenzialmente, come base i dati del 2021, si può prevedere che al 31/12/2022 il volume dei ricavi si attesterà ad euro 1.050.00 circa (cfr. Relazione stato attuazione piano industriale prot. n. 77944 del 24/11/2022).

Pertanto si conferma la misura di razionalizzazione già adottata con il Piano di riassetto al 31/12/2019 consistente nell'implementazione del Piano Industriale adottato il 12/08/2021, pervenuto al protocollo generale del Comune al n. 48359, avendo riscontrato la concreta possibilità di superare la soglia di fatturato al termine del triennio di validità del piano medesimo.

4.8 Sesta Revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie (detenute al 31 dicembre 2022)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, il Comune di Teramo ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal medesimo, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2022 rientranti nel perimetro oggettivo della revisione.

Partecipazioni dirette

Il Comune di Teramo detiene direttamente partecipazioni al 31 dicembre 2022 nelle seguenti 5 società:

1. Ruzzo Reti S.p.A.
2. TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
3. Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE)
4. Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A.
5. Farmacia Comunale di Teramo S.r.l.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 15.07.2022 è stato disposto che le società a controllo pubblico partecipate dal Comune di Teramo: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. e Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. siano soggette agli indirizzi del Comune di Teramo stabiliti in ordine ad ogni singola organizzazione societaria.

Ciò premesso:

- In relazione alla **Ruzzo Reti s.p.a.** non sono intervenute variazioni per le partecipazioni detenute dal Comune di Teramo e, pur trattandosi di società cui si applica il controllo analogo congiunto, nella predetta delibera di Giunta n. 281, non sono stati espressi indirizzi poiché il controllo analogo è svolto dall'ERSI (Ente Regionale Servizio Idrico Integrato), ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L.R. Abruzzo n. 9/2011.

Circa la "governance" della società si rileva che, all'esito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 194/2023/VSG nonché a seguito della richiesta di informazioni formulata da questo Ente, la Ruzzo reti s.p.a., con nota prot. n. 86033 del 05.12.2023, ha *in primis* evidenziato come sia stata programmata l'Assemblea Straordinaria, con convocazione fissata per il 21 dicembre 2023, per la modifica statutaria sollecitata dal Giudice erariale che procurerà l'integrazione dell'art. 20 dello Statuto, orientando la scelta dell'organo amministrativo collegiale nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, come prescritto dall'art. 11, comma 4, ultima parte del TUSP.

Ed ancora, i bilanci della società, nel triennio 2020/2022, hanno evidenziato i seguenti dati: **"ricavi"** pari ad € 52.537.789 (anno 2020), € 54.737.009 (anno 2021), € 51.854.413 (anno 2022), € 53.043.070 (media); **"valore della produzione"** pari ad € 57.141.448 (anno 2020), € 60.278.668 (anno 2021), € 59.350.624 (anno 2022), € 58.923.580 (media); **totale attivo** pari ad € 258.922.994 (anno 2020), € 258.828.272 (anno 2021), € 248.574.744 (anno 2022), € 255.442.003 (media); **numero di dipendenti** pari a 264 (anno 2020), 281 (anno 2021), 286 (anno 2022), 277 (media).

Dall'analisi del "valore della produzione" emerge che le dimensioni di Ruzzo Reti s.p.a. esprimono valori medi superiori a quelli delle altre società partecipate preposte alla erogazione di servizi su base nazionale. A tal proposito giova rilevare che la società è chiamata alla gestione di tre servizi pubblici essenziali ovvero: esercita il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) relativamente alla quasi totalità dei Comuni della Provincia di Teramo (40 su 47, pari all'85%), offre i propri servizi "a regime" ad una popolazione di 298.307 unità e gestisce altresì: oltre 5,500 Km di reti (idrica e fognaria), 83 sorgenti naturali, più di 600 tra serbatoi e partitori; 1750 litri di acqua erogata al secondo, eccetera.

Su tale premessa i Comuni interessati hanno individuato, nella forma plurisoggettiva, la migliore soluzione per la funzionalità dell'organo di amministrazione e *governance* societaria. Ciò risponde anche alla necessità di garantire adeguata rappresentanza, partecipazione e interlocuzione con i soggetti pubblici interessati, anche ai fini del controllo analogo congiunto, quanto meno per il servizio di particolare interesse pubblico svolto da Ruzzo Reti. L'organo collegiale, a differenza di quello monocratico permetterebbe, infatti, il puntuale adempimento dell'elevato numero di impegni con la Regione, di consentire la pluralità delle competenze nonché di garantire un processo decisionale più trasparente. Da ultimo, quanto al tema del corretto rapporto tra le esigenze di garanzia del contenimento dei costi, si osserva che l'assemblea dei Soci del 09.05.2023 ha riconosciuto agli amministratori i seguenti compensi: € 26.056,00 oltre contributi previdenziali, accessori e rimborso spese documentate per il Presidente del C.d.A. ed € 14.475,00 oltre contributi previdenziali, accessori e rimborso spese documentate per ciascuno dei componenti dell'Organo. Tali compensi, oltre ad essere esigui rispetto al volume d'affari ed al capitale investito nella società, risultano essere rispettosi del limite previsto dall'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, richiamato dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. nota prot. n. 86033 del 05.12.2023).

In definitiva viene confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in Ruzzo Reti S.p.A. in quanto rientrano nella fattispecie dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.: la società esercita un servizio di interesse generale per conto del Comune di Teramo. Di conseguenza,

l'oggetto riguarda la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- In relazione alla **TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.**, la società già costituita come società a prevalente partecipazione pubblica nel 1995 con la specifica finalità di gestione diretta di diversi servizi pubblici, tra cui in particolare quelli di igiene ambientale, cimiteriali, di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale, di pulizia degli immobili comunali di proprietà e/o in uso del Comune, con deliberazione consiliare n. 15 del 26.03.2021, è stata trasformata in società in house a seguito dell'accettazione, da parte del Comune, della proposta irrevocabile di cessione della partecipazione societaria del socio privato Comir s.r.l., approvando, contestualmente, la gestione a mezzo di tale forma societaria, dei servizi d'interesse generale, nonché di quelli strumentali, di igiene ambientale, gestione dei servizi cimiteriali, servizi di verifica impianti termici nel territorio del Comune di Teramo, servizio di manutenzione del verde pubblico, servizio di manutenzione della segnaletica stradale della Città di Teramo, strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, pertanto, dal 28.07.2021 è socio al 98%. Il restante 2% è detenuto dalla società in house Montagne Teramane e Ambiente s.p.a., di cui il Comune è, a sua volta, socio al 49,71%.

I criteri proposti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016 vengono rispettati per tale società come di seguito evidenziato.

Trattasi, infatti, di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1). Ed inoltre, il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b).

La società ha intrapreso un percorso di contenimento dei costi di funzionamento come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 15.07.2022, in cui si rilevava, tra l'altro, come l'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione nei tre esercizi 2018-2019-2020 fosse pari al 61,53%.

In merito agli obiettivi stabiliti, la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. ha fornito, da ultimo, una relazione, acquisita al Protocollo generale del Comune il 13/12/2023, al n. 87719, dalla quale si evince che l'oculata gestione aziendale condotta nel triennio 2020/2022 ha permesso di raggiungere l'obiettivo di contenere il complesso dei costi di funzionamento, attestati al 58,84% rispetto al target del 59,04%; nonostante l'elevata incidenza inflazionistica del periodo ed il venir meno dei ricavi sia Covid che di fornitura servizi aziendali. Infine, considerando tra i suddetti ricavi anche la plusvalenza da alienazione partecipazione Ecotedi (ovvero € 6.387.231,69+€380.000,00=€6.767.231,69), l'incidenza percentuale dei costi di funzionamento sul valore della produzione sarebbe pari al 55,54% con uno scostamento positivo del -3,50% rispetto al target del 59,04%.

Circa la "governance" della società, all'esito delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 194/2023/VSG nonché a seguito dell'analisi dei dati della società, si evidenzia come la società sia una "in house" Multiutility partecipata al 98% dal Comune di Teramo che offre una moltitudine di servizi alquanto eterogenei. L'organo amministrativo è costituito, quindi, da un C.d.A., nominato con delibera assembleare del 14 ottobre 2021 e rimarrà in carica per la durata stabilita dal comma 4 dell'art. 17 dello Statuto, ovvero per tre esercizi sociali e, comunque, non oltre il 13 ottobre 2024. Ad oggi, l'Organo amministrativo è costituito nei seguenti termini: il Dott. Sergio Saccomandi, commercialista, in qualità di Presidente del C.d.A; l'Avv. Gianni Falconi, in

qualità di Vice Presidente e la Dott.ssa Christina Di Antonio, quale “esperto ambiente e sicurezza”, in qualità di Consigliere.

In ordine all’ambito dimensionale, alla operatività, alla struttura organizzativa ed ai risultati economici-finanziari della TE.AM. si rileva, sinteticamente, quanto segue.

I bilanci della società, nel triennio 2020/2022, hanno evidenziato i seguenti dati:

“ricavi”

- nel 2020 pari ad € 13.196.635,
 - nel 2021 pari ad € 13.363.558,
 - nel 2022 pari ad € 13.010.373,
- (media pari ad € 13.190.189),

“valore della produzione”

- nel 2020 pari ad € 13.528.743,
 - nel 2021 pari ad € 13.532.852,
 - nel 2022 pari ad € 14.050.457,
- (media pari ad € 13.704.017);

per un **totale attivo**

- nel 2020 pari ad € 15.459.189,
 - nel 2021 pari ad € 15.415.301,
 - nel 2022 pari ad € 15.477.581,
- (media pari ad € 15.450.690);

numero dipendenti

- nel 2020 pari a 158,
 - nel 2021 pari a 158,
 - nel 2022 pari a 165,
- (media pari a 160).

Dall’analisi del “valore della produzione” emerge che le dimensioni della TE.AM. esprimono valori medi superiori a quelli delle altre società partecipate preposte alla erogazioni di servizi, su base regionale. Alla luce delle predette premesse “quali-quantitative” si è deciso di individuare, nella forma plurisoggettiva, la migliore soluzione per la funzionalità dell’organo di amministrazione e “governance” societaria. Da ultimo, in relazione al tema del corretto rapporto tra le note esigenze di garanzia del contenimento dei costi, anche a fronte della scelta di un modello gestionale plurisoggettivo, si osserva che l’Assemblea dei Soci del 14.10.2021 di nomina degli amministratori ha previsto “[...] di stabilire per il Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23.1 dello Statuto sociale, un compenso totale annuo di € 95.000,00...”e, quindi, con deliberazione del C.d.A. del 15.12.2021 sono stati riconosciuti agli amministratori i seguenti compensi: € 59.000,00 oltre contributi previdenziali per il Presidente nonché € 18.000,00 oltre contributi previdenziali, per ciascuno dei componenti.

Tali compensi, oltre ad essere esigui rispetto al volume d’affari ed al capitale investito nella società, risultano essere rispettosi del limite previsto dall’art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, richiamato dal comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (cfr. comunicazione email del 13.12.2023).

In definitiva viene confermato il mantenimento, senza interventi, delle partecipazioni in TE.AM. Teramo Ambiente S.p.a.

- In relazione al **Consorzio Punto Europa s.c.a.r.l. (CO.PE)** si rileva, preliminarmente, che trattasi di Società Consortile senza scopo di lucro a partecipazione pubblica, costituita nel 2008,

che ha maturato una qualificata esperienza nella progettazione europea, nella gestione dello sportello ufficiale della Commissione Europea EUROPE DIRECT ABRUZZO oltre che nella cooperazione territoriale, consolidando una significativa rete istituzionale e di partenariato tecnico finalizzata al monitoraggio, alla gestione e alla rendicontazione di finanza europea nazionale e regionale. Il capitale della Società, pari a 185.000,00 euro, è interamente sottoscritto e versato. Nell'Assemblea dei soci del 18/07/2022 il Sindaco ha ribadito l'interesse del Comune di Teramo a rimanere all'interno della compagine sociale come socio di maggioranza e, a tal proposito, il Consorzio Punto Europa, dal 2022, ha avviato le procedure finalizzate alla dismissione delle quote di capitale detenute da enti privati al fine di trasformare la società in un consorzio a totale capitale pubblico (entro il secondo semestre 2024). In particolare, dal 2022, sono entrati nella compagine societaria i seguenti nuovi soci pubblici: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; Comune di Rocca di Mezzo; Comune di Rocca di Cambio; Comune di Ovindoli; Comune di Tornimparte; Comune di Fano Adriano; Comune di Pietracamela; Comune di Arsita. La nuova compagine societaria del Consorzio è così composta:

- Soci Pubblici detentori di 160.000,00 euro di capitale sociale pari al 86,50%: Comune di Teramo, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Provincia di Teramo, Università di Teramo, Bacino Imbrifero Montano (Bim), Comune di Montesilvano, Comune di Rocca Di Mezzo, Comune di Rocca di Cambio, Comune di Torninparte, Comune di Scoppito, Comune di Fano Adriano, Comune di Pietracamela, Comune di Bisenti, Comune di Campoli, Comune di Castelli, Comune di Cortino, Comune di Sante Marie, Comune di Castiglione Messer Raimondo, Comune di Aielli, Comune di Cerchio, Comune di Furci Siculo (Messina) ed il Mo.Te. (Montagne Teramane e Ambiente).

- Soci Privati detentori di 25.000,00 euro di capitale sociale pari al 13,50%: DMC Riviera dei Borghi D'Acquaviva e DCM Gran Sasso. Le DMC (Destination Management Company) sono istituite da legge della Regione Abruzzo e sono finalizzate alla creazione ed alla gestione di proposte turistiche ponendosi l'obiettivo dello sviluppo turistico e della valorizzazione del territorio, attraverso l'attività di coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti e servizi della filiera turistica.

In definitiva, dunque, si conferma il mantenimento della partecipazione in considerazione del processo di trasformazione della società in "*in house*".

- In relazione alla partecipazione detenuta in **Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A.** società avente ad oggetto attività analoga o simile ad altra società partecipata, ossia la TE. AM. Teramo Ambiente S.p.A., si fa presente che l'alienazione della partecipazione detenuta in MO.TE. è riconducibile alla misura di razionalizzazione deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 22/2017.

Purtuttavia, con successiva deliberazione n. 15/2021, il Consiglio comunale ha decretato di avviare il dialogo con MO.TE. S.p.A. al fine di valutare l'adozione degli strumenti normativi vigenti che consentano di superare la dualità societaria non consentita dal D.Lgs. n. 175/2016.

Con successiva nota del 22/11/2022, pervenuta al protocollo comunale al n. 79183, la Te.am. Teramo Ambiente S.p.a., ha comunicato di ritenere necessario avviare, di concerto con il Comune di Teramo, un processo condiviso di riorganizzazione delle realtà aziendali, suggerendo la possibilità di valutare l'aggregazione con la società Mo.te. attraverso un'operazione straordinaria di aggregazione come la fusione, l'acquisto di ramo d'azienda o la costituzione di una NEWCo.

A tal proposito, il 14.06.2023 l'assemblea dei soci di Mo.Te. S.p.a., dopo ampia discussione, deliberava di “[...] dare mandato all’Amministratore unico di dare avvio a tutte le procedure necessarie propedeutiche alla realizzazione del progetto di fusione”.

In data 26.07.2023 è stata, pertanto, avviata una manifestazione di interesse, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all’individuazione di un operatore economico a cui affidare l’incarico di elaborazione di un progetto di *due diligence*, con finalità di aggregazione delle due società. Nella seduta del del 20.09.2023 il C.d.A. della Te.am. ha deliberato la composizione della Commissione chiamata ad analizzare le offerte pervenute. Attualmente, il RUP Ing. Giosuè ha preso contatti con il professionista incaricato per l’avvio del servizio e si procederà, entro i termini di legge, alla stipula del contratto.

In definitiva, dunque, essendo attivo ed in corso il processo di aggregazione mediante fusione/incorporazione tra società con oggetto sociale simile o complementare, si prevede, di mantenere la titolarità di partecipazioni nel MO.TE S.p.a.

- In relazione alla partecipazione in **Farmacia Comunale di Teramo s.r.l.**, che gestisce il presidio farmaceutico del quartiere di Colleaterrato Basso, si evidenzia preliminarmente che le farmacie integrano un’organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale per l’esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal Legislatore. La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa dal SSN (art. 2, comma 1, n. 7 Legge n. 833 del 1978) e costituisce senz’altro parametro per i livelli essenziali di assistenza. Pertanto, l’esercizio di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della “materia” diritto alla salute, garantito e assicurato, nel nostro ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni. I Comuni attraverso la gestione del servizio farmaceutico a mezzo di società assicurano l’erogazione di un servizio che integra un diritto fondamentale sancito dalla costituzione. Ne consegue, pertanto, la garanzia di un livello essenziale di assistenza che integra la *conditio sine qua* per mantenere la partecipazione ovvero in vita la società che gestisce il servizio farmaceutico.

Nel caso di specie, la Farmacia Comunale di Teramo s.r.l. è stata oggetto di una misura di razionalizzazione non avendo conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio superiore ad un milione di euro. La società ha, dunque, presentato il Piano industriale, formalizzato in data 12.08.2021 ed assunto al protocollo dell’Ente al n. 48539, come da misura di razionalizzazione prevista nel Piano 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 94/2020.

Le attività delineate nel predetto piano industriale, sono state avviate, proseguite ed attuate. La società, nel corso dell’ultimo triennio, ha messo in atto le necessarie azioni che, nel loro insieme, hanno permesso di ottenere risultati soddisfacenti. In particolare, gli strumenti d’indirizzo per far crescere ulteriormente il ricavato lordo fino a superare in modo strutturale il milione di euro l’anno, sono stati:

1. Individuazione ed implementazione di nuovi servizi;
2. Attuazione di strumenti integrativi di vendita (e-commerce);
3. Avvio di campagne di sensibilizzazione sulle attività e sui servizi offerti attraverso l’utilizzo dei canali multimediali;
4. Analisi dell’andamento del mercato e valutazione dei prezzi da applicare ai prodotti nel libero mercato.

Il bilancio al 30 giugno 2023 presenta ricavi assestati ad € 566.565,14 (con un incremento di € 5.740 rispetto all’esercizio precedente). Si deve tener conto che sebbene nel 2022, e soprattutto nel primo semestre di tale anno, tale dato sia stato influenzato dal notevole volume dei ricavi legati ai

tamponi Covid, nel 2023, pur in assenza di tale tipo di ricavi, si è consolidato il volume raggiunto nel 2022.

Il dato tendenziale porta ad un volume di ricavi stabilmente superiore ad un milione di Euro. Anche l'utile tendenziale è positivo e superiore a quello dell'esercizio precedente di circa € 16.591,00 attestandosi ad € 89.735,37. Al riguardo dell'utile si precisa che, come peraltro fatto nel 2022, non sono state appostate le imposte di esercizio e non è stato rilevato il rateo del TFR (cfr. Relazione stato attuazione piano industriale acquisita a mezzo email del 22.09.2023).

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della misura di razionalizzazione già adottata con il Piano di riassetto al 31/12/2019, consistente nell'implementazione del Piano Industriale adottato il 12/08/2021, è possibile affermare di aver riscontrato un considerevole incremento di fatturato che permetterà di ottenere risultati più che positivi, sia in termini di Mol che di utile Netto e, pertanto, si conferma il mantenimento della titolarità della partecipazione detenuta dal Comune di Teramo.

Partecipazioni indirette

Il Comune di Teramo detiene al 31 dicembre 2022 le seguenti partecipazioni indirette, per il tramite delle Società dallo stesso controllate o a controllo congiunto:

- per il tramite di TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.: n. 2
- per il tramite di Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A.: n. 1

In relazione alle partecipazioni detenute, come sopra elencate, si è provveduto a verificare la rispondenza delle stesse ai criteri stabiliti dal TUSP per il loro mantenimento, come descritti nel precedente paragrafo 3.

A seguito della suddetta verifica sono state individuate le seguenti misure di razionalizzazione:

- ECO.TE.DI S.c.a.r.l è una società partecipata dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che detiene una quota del capitale sociale pari al 50%.

La società è stata costituita nel 2015 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti del Comune di Giulianova (TE), a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica cui ha partecipato la TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. in A.T.I. con la Diodoro Ecologia s.r.l.

In data 22.06.2023 è stata ceduta al socio privato, a titolo oneroso, la quota di partecipazione detenuta dalla Te.am. Ambiente s.p.a.

In definitiva, per l'effetto, si prevede la razionalizzazione per cessione a titolo oneroso della partecipazione.

- AIA S.p.A. è una società partecipata dalla TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A. che detiene una quota del capitale sociale pari al 10%.

La società vanta dei crediti nei confronti di una società sottoposta a procedura concorsuale. Il curatore ha comunicato la realizzazione di un attivo pertanto si è obbligati ad attendere la ripartizione dello stesso. In definitiva, per l'effetto, si prevede la liquidazione ai sensi del codice civile a seguito della ripartizione dell'attivo della società debitrice.

- COGESA è una società in house indirettamente partecipata dal Comune di Teramo tramite la propria partecipata Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. che detiene una quota del capitale sociale pari al 0,083333%.

La società è nata per la gestione dei servizi ecologici e ambientali e conta ad oggi 65 soci. Oltre alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti Cogesa gestisce anche le attività di raccolta.

La partecipazione è funzionale alle attività svolte dalla partecipata Montagne Teramane e Ambiente MO.TE S.p.A. per conto degli altri Comuni soci della partecipata e, pertanto, la misura

di razionalizzazione prevista per la società tramite Montagne Teramane e Ambiente spa riverbera i suoi effetti sulla partecipazione indiretta.

Gli esiti della ricognizione sono riportati nell'elaborato *“Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2022 – Motivazioni mantenimento – Azioni di Razionalizzazione”*, allegato 2, con le relative schede di dettaglio, che si sottopongono all'attenzione del Consiglio comunale per le determinazioni di competenza.